

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**



Via G. Marconi, 23/bis, 10085 PONT CANAVESE (TO)
Tel.: 0124.85171-84971 - C.F.: 83502140011 – C.M. TOIC814009
Codice IPA: istc_toic814009 – Codice univoco: UF6Y1J
E-mail: toic814009@istruzione.it; PEC: toic814009@pec.istruzione.it
www.icpontcanavese.edu.it



**ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI PONT CANAVESE**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

INDICE

Premessa

Titolo I: Norme sul funzionamento dei singoli organi collegiali

- Cap. 1: Consiglio d'Istituto
- Cap. 2: Giunta esecutiva
- Cap. 3: Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione
- Cap. 4: Assemblea di classe o di plesso
- Cap. 5: Collegio dei docenti
- Cap. 6: Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

Titolo II: Criteri di utilizzazione di spazi e Strumenti

- Cap. 1: Funzionamento delle biblioteche
- Cap. 2: Impiego e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici
- Cap. 3: Acquisti delle attrezzature scolastiche
- Cap. 4: Utilizzo delle strutture scolastiche

Titolo III: Norme di vigilanza, sicurezza, prevenzione e di primo soccorso

- Cap. 1: Vigilanza sugli alunni
- Cap. 2: Sicurezza e prevenzione generale
- Cap. 3: Primo soccorso agli alunni e interventi in caso di malore o infortunio

Titolo IV: Rapporti con le famiglie

Titolo V: Viaggi e visite d'istruzione

Titolo VI: Criteri di priorità per l'ammissione degli alunni alla scuola dell'infanzia

Titolo VII: Criteri per l'assegnazione delle borse di studio

Titolo VIII: Statuto degli studenti e delle studentesse

Titolo IX: Altre disposizioni

Titolo X: Pubblicizzazione e modifiche del regolamento del Consiglio d'Istituto

TITOLO I

Norme sul funzionamento dei singoli organi collegiali dell'Istituto Comprensivo

In base al Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche – D.P.R. n. 275/1999 - gli Organi Collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione (art. 16, comma 1).

CAPITOLO 1

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto" e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento. Parziali modifiche sono state introdotte dalla L.107/15.

Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario dell'Istituto. Ogni membro del Consiglio di Istituto non rappresenta solo la componente della quale è stato eletto, ma l'intera comunità scolastica, facendosi promotore dell'unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo.

E' obiettivo del Consiglio di Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra l'attività interna della scuola e la vita della società civile.

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Le funzioni del Consiglio di Istituto sono dettagliatamente elencate nella normativa sopra citata alla quale integralmente si rimanda.

Art.1 – Compiti del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale ed il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e di Interclasse, ha potere deliberante, su proposta della Giunta esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione, la programmazione e la valutazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) Adozione del regolamento interno dell'Istituto
- b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico – scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli multimediali e le dotazioni librerie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le attività scolastiche e uso degli edifici scolastici (art. 94 DL 297/94).
- c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali

- d) Il Consiglio d'istituto delibera il Piano triennale dell'offerta Formativa e gli aggiornamenti annuali, elaborati dal Collegio dei Docenti su indirizzo del Dirigente scolastico
- e) Sviluppo di contatti con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.
- f) Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- g) Individuazione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
- h) Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, adeguandoli anche alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.

Art. 2 – Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Nella prima seduta il Consiglio, che è presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei membri del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori membri del Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente.

Il Consiglio di Istituto è convocato:

- in via ordinaria dal Presidente;
- in via straordinaria dal Presidente;
- su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio;
- su richiesta della Giunta esecutiva.

La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere disposta per iscritto e firmata dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione sarà notificata a tutti i membri del Consiglio d'Istituto con apposito ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato con preavviso di sole 24 ore.

Le sedute sono rese valide quando è presente la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'eventuale ammissione del pubblico sarà regolata dal Consiglio stesso. Quando la discussione verte su argomenti concernenti singole persone, la seduta è segreta, salvo diversa richiesta dell'interessato.

Per lo svolgimento pratico delle sedute del Consiglio d'Istituto si procederà nel seguente modo:

- a) il Presidente apre la seduta quando constata la presenza della metà più uno dei consiglieri;
- b) è letto il verbale della seduta precedente e se ne propone l'approvazione;
- c) è letto l'ordine del giorno

Il Presidente concede la parola a chi ne faccia richiesta per alzata di mano.

Quando si procede alla votazione per deliberare su un argomento, nessuno può più prendere la parola. Il voto si effettua per alzata di mano. Una proposta si considera approvata se raccoglie i pareri favorevoli della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si delibera su singole persone.

Il consigliere impossibilitato a partecipare alla riunione del Consiglio, dovrà preventivamente informarne il Presidente o il Dirigente Scolastico.

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 31/05/1974 – n. 416. i membri eletti i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo cui fanno parte, decadono dalla carica e sono surrogati con le modalità di cui all'articolo 30 del citato D.P.R.

Ai sensi dell'art.22 del D.P.R. n.416, per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti d'eleggibilità si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, sono i primi tra i non eletti delle rispettive liste.

In caso d'esaurimento delle rispettive liste si procede ad elezioni suppletive.

a) Si segue l'ordine del giorno stabilito.

b) Il Consiglio, se presenti tutti i membri, può disporre all'unanimità l'inserimento di un nuovo punto all'ordine della seduta in corso.

c) Relatore, di norma, è il Presidente, il quale però potrà designare uno dei membri.

d) Al termine della discussione di ciascun punto all'ordine del giorno il Presidente riassumerà concretando le proposte da mettere a votazione.

Le delibere entreranno in vigore dopo la lettura e relativa approvazione, salvo diversa disposizione fissata dall'organo collegialmente deliberante.

A cura del segretario del Consiglio, scelto dal Presidente fra i membri del Consiglio stesso, sarà redatto per ogni seduta processo verbale su apposito registro numerato, che resterà agli atti dell'Istituto.

Non saranno esposti gli atti concernenti singole persone.

Chiunque abbia interesse e diritto, ai sensi della vigente norma, potrà prendere visione del verbale e di tutti gli atti e gli allegati alle delibere, in segreteria.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416/7 può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro.

Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio consultare esperti.

CAPITOLO 2°

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 1 – Norme di funzionamento della Giunta esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la Giunta esecutiva, composta da un docente, un componente ATA e due genitori; della Giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che ne è il Presidente e il direttore dei servizi generali e amministrativi.

La Giunta esecutiva ha compiti istruttori rispetto all'attività del Consiglio, svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio stesso.

Essa:

- predisporre il programma annuale e il conto consuntivo;
- prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto.

In via generale, non ha potere deliberante; in caso di scelte di modesta rilevanza, e con carattere d'urgenza, il Consiglio d'Istituto può conferire tale potere alla Giunta. Il Consiglio ratificherà, nella successiva riunione plenaria, le deliberazioni poste in essere.

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico.

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

I membri del Consiglio e della Giunta possono accedere, durante gli orari di servizio, agli uffici della segreteria per avere informazioni relative alle materie di competenza.

CAPITOLO 3°

CONSIGLIO DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE

Art.1 – Norme di funzionamento dei Consigli di (inter)classe, di (inter)sezione

Il Consiglio di Classe, d'Interclasse e di Intersezione ha il compito di:

- a) stimolare lo scambio di pareri tra insegnanti e genitori nel programma di lavoro delle classi;
- b) raccogliere istanze e proposte dei genitori sui problemi di interesse comune e tenere, attraverso il presidente dell'Interclasse, o il coordinatore di classe, i collegamenti con gli altri organi collegiali;
- c) formulare al Collegio di Docenti eventuali proposte e iniziative di sperimentazione;
- d) agevolare i rapporti fra insegnanti, genitori ed alunni;
- e) portare a conoscenza del Consiglio d'Istituto le esigenze di ogni plesso.

- I Consigli d'Interclasse con la presenza dei genitori sono, di norma, strutturati per plesso
- Quelli con la presenza di soli docenti, di norma, sono strutturati per plesso o istituto
- Sono presieduti dal dirigente scolastico o da un docente a tal scopo delegato (coordinatore)
- Sono convocati dal dirigente scolastico o, dallo stesso, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- Anche in presenza di delega, il dirigente scolastico mantiene il diritto di convocazione e di partecipazione.
- Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, compatibilmente con le esigenze di tutti i componenti.

Una copia dei verbali dovrà quanto prima essere caricata in bacheca ARGO, comunque, non oltre 7 giorni dalla riunione. Anche copia del verbale delle riunioni a cui abbiano partecipato i genitori sarà pubblicata in bacheca ARGO dei plessi interessati.

CAPITOLO 4°

ASSEMBLEA DI CLASSE O DI PLESSO

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe o di plesso sono le seguenti:

- le assemblee di classe o di plesso possono essere convocate dal dirigente scolastico, in ogni caso;
- dal dirigente scolastico, su richiesta dei 2/3 dei docenti della classe o del plesso;
- dal dirigente scolastico, su richiesta del rappresentante di classe;
- dal dirigente scolastico, su richiesta di almeno 1/3 del totale dei genitori del plesso o della classe;
- dal dirigente scolastico su richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio d'Istituto;

Le convocazioni dovranno essere disposte, di norma, cinque giorni prima dell'assemblea, tramite pubblicazione all'albo e avviso scritto sul sito della scuola e sul registro elettronico. a ogni soggetto interessato con incluso l'ordine del giorno.

L'assemblea sarà aperta a tutti i genitori, al dirigente scolastico e agli insegnanti delle classi o dei plessi interessati. Tutti avranno diritto di parola. L'assemblea dovrà, in ogni caso, svolgersi nell'ambito di un civile confronto.

CAPITOLO 5°

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è convocato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 31/05/1974 – n. 416 e nel rispetto delle precedenti disposizioni generali; esso è riunito ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata. Può riunirsi come collegio unitario oppure come collegio di ordine (infanzia/primaria/secondaria di I grado)

Compiti:

- Delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.
- Delibera sulle programmazioni annuali tenendo conto delle indicazioni ministeriali e delle specifiche esigenze organizzative e didattiche.
- Formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.
- Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli d'Interclasse o di Classe, e alla scelta dei sussidi.
- Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti.
- Designa gli insegnanti che il Dirigente Scolastico deve nominare per gli esami di idoneità all'accesso al successivo grado di istruzione.
- Elabora il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'offerta formativa).
- Elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto

CAPITOLO 6°
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Convocazione degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 (cinque) giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo e l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Di ogni seduta è redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che sarà recapitato alla Direzione.

Art. 2 – Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse ed opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali.

Art. 3 – Partecipazione di persone esterne alle riunioni degli organi collegiali

Alle riunioni dei diversi organi collegiali possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, coloro che operano nella scuola con compiti medico psicopedagogici e di orientamento e quanti altri possono, a giudizio dell'organo collegiale interessato, portare contributi di conoscenza o di competenza alla discussione.

TITOLO II

Criteri di utilizzazione di spazi e strumenti

CAPITOLO 1°

FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE

Nella scuola dell'infanzia e primaria la biblioteca di plesso è affidata all'insegnante referente e sarà a disposizione di tutte le classi per ricerche, consultazioni e letture. Nella scuola secondaria di I grado la gestione è affidata ai singoli insegnanti.

La scelta delle dotazioni librarie è demandata al Collegio dei Docenti, compatibilmente con le risorse finanziarie stabilite dal Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare ad un docente le funzioni di bibliotecario, che diverrà responsabile del materiale a lui consegnato.

CAPITOLO 2°

**IMPIEGO E CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE E DEI SUSSIDI DIDATTICI**

Tutti i sussidi audiovisivi e informatici sono affidati all'insegnante fiduciario o responsabile col compito di curarne la conservazione.

Le attrezzature tecnico – scientifiche ed i sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e informatici in dotazione dell'Istituto, sono utilizzati da tutti gli alunni e docenti ai soli scopi per cui sono stati acquisiti.

CAPITOLO 3°

ACQUISTI DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Gli acquisti delle attrezzature vengono valutate dall'opposita commissione, designata dal Consiglio di Istituto, che esamina i preventivi (almeno 3) richiesti alle ditte e ne valuta opportunamente costi e qualità. Viene designata dallo stesso Consiglio la commissione deputata al collaudo delle attrezzature acquistate.

CAPITOLO 4°

UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Il Consiglio d'Istituto, visto l'art. 38 del D.P.R. 616 e l'art. 12 della legge 517/77, adotta e fa propria la deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale assunta il 28/09/1978, riconoscendovi una corretta interpretazione ed una giusta esecuzione della normativa vigente in materia.

Pertanto, il Consiglio d'Istituto vieterà l'uso delle strutture scolastiche a persone, enti e associazioni che ne facciano richiesta per esercitarvi, ancorché in orario extrascolastico, attività che perseguano scopi di lucro; si potrà fare eccezione per quelle volte ad accertate e trasparenti finalità educative e culturali.

La concessione dei locali della scuola, rilasciata esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico, ad altri enti o associazioni estranee al mondo della scuola è subordinata alla stipula della convenzione fra la scuola e gli enti esterni, alla luce dei criteri fissati dal Consiglio Scolastico Provinciale e previa autorizzazione dell'autorità comunale e la vigente normativa in caso di emergenze sanitarie.

Si indicano i seguenti criteri generali:

- L'attività non dovrà avere fini di lucro (salvo per i casi previsti in premessa)
- Non se ne consentirà l'uso a persone, enti o gruppi che perseguano interessi particolaristici o partitici.
- Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda all'art. 12 della Legge 04/08/1977 n. 517.
- L'autorizzazione all'uso dei locali è condizionata alla sottoscrizione dei richiedenti di un modello in cui sono precisati i nominativi dei responsabili, l'orario e le modalità di utilizzo dei locali, nonché le garanzie circa la pulizia e la manutenzione degli stessi.
- Il mancato rispetto delle condizioni sottoscritte comporta, dopo un avvertimento scritto, l'annullamento dell'autorizzazione.
- Pur in orario extrascolastico, le iniziative promosse dalla Scuola hanno sempre precedenza su quelle di enti o associazioni esterne.
- Le richieste d'autorizzazione di utilizzo di locali dovranno essere esaminate dal Consiglio d'Istituto. Nei casi in cui avvengano richieste in periodi in cui lo stesso non debba essere riunito, si delega il DS a valutare e ad eventualmente concederli dopo aver interpellato il Presidente, a gruppi che li abbiano già utilizzati in passato, senza aver creato problemi o danni alle strutture.

TITOLO III
Norme di vigilanza, sicurezza, prevenzione e di primo soccorso

CAPITOLO 1°
VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Art. 1

L'orario d'ingresso per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è compreso tra le 7.50 e le 8.30.

Per gli alunni di scuola dell'infanzia è compreso tra le h. 8.00 e le h. 9.30.

Prima dell'orario di inizio delle lezioni gli alunni presenti all'interno dell'edificio risultano sotto la sorveglianza del personale ausiliario, destinato a tale mansione in seguito a stipula di convenzione con l'ente locale se sarà attivato il pre-scuola.

Ripetuti ritardi saranno segnalati dagli insegnanti al dirigente scolastico.

Regolamentazione uscita alunni

Gli alunni dell'infanzia e della primaria all'uscita da scuola devono essere affidati ad un adulto; gli alunni della secondaria di primo grado, previa autorizzazione scritta dei genitori, potranno recarsi a casa da soli.

Art. 2

Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di cui sopra sono, comunque, ammessi in aula dall'insegnante di classe, che notificherà il ritardo ai genitori dell'alunno tramite RE.

Art. 3

Qualora gli alunni debbano, in via eccezionale, lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori dovranno preavvisare per iscritto gli insegnanti.

All'atto della consegna dell'alunno, i genitori o le persone adulte da loro per iscritto delegate, o da familiari conosciuti dall'insegnante, firmeranno il modulo per l'uscita anticipata.

Al di fuori di tale ipotesi, è vietata l'uscita dalla scuola prima del termine dell'orario in vigore.

Qualora l'alunno debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, se per assemblee del personale o altro, oppure nel caso in cui la scuola non possa garantire il suo regolare funzionamento, gli insegnanti avvertiranno in anticipo le famiglie.

L'uscita prima del termine delle lezioni, con richiesta scritta dei genitori, può essere accordata dal Dirigente Scolastico o suo sostituto; l'alunno sarà prelevato dagli stessi genitori o da persona appositamente incaricata per iscritto e di sicura identificazione. Il genitore o chi per lui firmerà il permesso d'uscita.

I bambini non devono essere in alcun caso affidati a minori.

Art. 4

I colloqui con gli insegnanti devono avvenire nell'orario appositamente stabilito; l'accesso dei genitori ai locali scolastici in altre ore potrà avvenire solo per motivi urgenti o in seguito a convocazione o ad accordi con gli insegnanti.

Art. 5

Salvo in presenza di iniziative o attività autorizzate, è vietata la presenza di alunni negli edifici scolastici al di fuori dell'orario di lezione.

Art. 6

Nelle scuole dell'infanzia e primaria gli alunni incustoditi, al termine delle lezioni, dovranno essere affidati ai collaboratori scolastici, i quali provvederanno ad avvisare le famiglie e successivamente la forza pubblica, qualora nessun parente sia reperibile. Ciò dopo, ovviamente, che gli insegnanti saranno stati in loro compagnia per un tempo ragionevole.

Art. 7

Durante l'intervallo delle lezioni, il personale docente è tenuto a vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 8

Ogni assenza dovrà essere sempre giustificata per iscritto dai genitori. Si accettano anche comunicazioni telefoniche per rendere più agevole e immediata la stessa (scuola dell'infanzia).

Art. 9

Gli insegnanti segnaleranno al dirigente scolastico assenze troppo frequenti o ingiustificate e ogni malattia sospetta di natura infettiva o parassitaria.

Art. 10

Ogni locale scolastico deve recare ben visibile la piantina con le vie di fuga, i punti di raccolta e le modalità d'evacuazione.

Art. 11

Durante l'orario di lezione la porta d'ingresso deve essere chiusa a chiave dall'interno. Ciò a condizione che siano presenti porte antipanico.

Art. 12

Vicino a ogni apparecchio telefonico, deve essere ben visibile il prospetto dei numeri per chiamate urgenti.

Art. 13

In ogni classe deve essere immediatamente consultabile un elenco degli alunni completo di indirizzo e numeri telefonici di reperibilità dei genitori o parenti.

Art. 14

Gli insegnanti devono sorvegliare gli alunni durante tutto il tempo in cui essi sono a scuola, anche se impegnati in attività diverse dallo studio (si rimanda a apposita circolare pubblicata all'inizio dell'anno scolastico).

Art. 15

Gli alunni non devono essere lasciati soli in aula nel corso della giornata scolastica. Per momentanee assenze dalla classe, gli insegnanti dovranno in ogni caso provvedere alla sorveglianza (attivazione del collaboratore scolastico, suddivisione degli alunni, affidamento ad un collega, etc).

Art. 16

La regolamentazione dell'intervallo, definita nell'organizzazione di plesso, deve contenere indicazioni precise relativamente ai tempi e alle modalità di svolgimento. È opportuno contenerlo nel tempo ed è pertanto consigliabile che avvenga contemporaneamente per tutte le classi del plesso al fine di evitare reciproco disturbo.

È indispensabile la presenza dell'insegnante e del personale ausiliario al fine di impedire che esso assuma modalità di sfogo esagerato e, quindi, pericoloso.

CAPITOLO 2°

SICUREZZA E PREVENZIONE GENERALE

Art. 1

I pavimenti non devono essere ingombrati con oggetti inutili.

Apparecchiature, contenitori, cavi, etc. che per inderogabili esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, vanno visibilmente segnalati.

Art. 2

Mantenere sgombri gli spazi antistanti strumenti antincendio, mezzi protettivi, comandi elettrici, cassette di pronto soccorso, vie di fuga, etc.

Art. 3

Abituare gli alunni a non correre nei corridoi e per le scale.

Art. 4

Provvedere con sollecitudine alla rimozione dalle aule di materiali cartacei non utilizzati e altri oggetti simili, per evitare eccessi sui carichi di incendio previsti.

Art. 5

I sussidi e i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente e, in particolare, alle specifiche disposizioni CEE relative a sicurezza, igiene, sanità. Tali norme valgono per ogni sussidio o materiale utilizzato in scuola, ancorché di proprietà privata o offerto da famiglie o da terzi.

Art. 6

Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica, controllare che non vi siano cavi, spine, prese, interruttori o altri dispositivi elettrici senza l'opportuna protezione.

Art. 7

Evitare i collegamenti elettrici di fortuna.

Art. 8

Non usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenza a vista, fornelli elettrici o a gas, fiamme libere, tranne nei luoghi all'uopo destinati.

Art. 9

È vietato fumare nei locali scolastici.

Art. 10

Agli alunni è vietato usare il telefono cellulare in orario di lezione tranne per motivi didattici. Ai docenti è consentito purché contingente alle esigenze di servizio/didattica.

CAPITOLO 3º

PRIMO SOCCORSO AGLI ALUNNI E INTERVENTI IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO

Art. 1

Ogni insegnante dovrà essere in possesso del numero telefonico dell'abitazione e del luogo di lavoro dei familiari dei propri alunni. Questa documentazione andrà conservata in aula.

In caso di malessere lieve, l'insegnante si metterà in contatto con il genitore dell'alunno per richiederne l'intervento.

In caso di malore o infortunio ritenuto grave, si provvederà a contattare il numero unico per le emergenze 112. Contestualmente si dovranno avvertire sempre i genitori o altri parenti reperibili.

TITOLO IV

Rapporti con le famiglie

Art. 1 – Modalità di comunicazione

I genitori saranno singolarmente convocati in occasione dei colloqui bimestrali e ogni quavolta gli insegnanti lo ritengano necessario.

I genitori potranno comunicare con gli insegnanti in orari e con modalità che gli stessi avranno avuto cura di segnalare all'inizio di ogni anno scolastico. Potranno altresì ottenere un breve colloquio anche in altri momenti o in casi di particolare urgenza.

I colloqui si possono svolgere anche on-line, se richiesto dalla famiglia.

Art. 2 – Partecipazione dei genitori e di persone estranee alla scuola alle attività didattiche

Nessun estraneo può essere introdotto nei locali scolastici in orario di lezione senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti, sotto la loro personale responsabilità possono invitare durante l'orario scolastico, preavvertendo il Dirigente Scolastico, genitori ed esperti per brevi testimonianze finalizzate ad un valido contributo per la formazione degli alunni.

Il Consiglio d'Istituto potrà autorizzare la presenza continuativa di collaboratori esterni.

TITOLO V

Viaggi e visite d'istruzione

Si rimanda integralmente al regolamento appositamente approvato, allegato al presente regolamento d'istituto di cui fa parte integrante.

TITOLO VI

Criteri di priorità per l'ammissione degli alunni alla scuola dell'infanzia

1. Alunni già frequentanti;
2. alunni con 5 anni residenti nel Comune;
3. alunni residenti nel Comune con i due genitori occupati o con un nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore;
4. alunni residenti nel Comune;
5. alunni residenti in altro Comune dell'Istituto Comprensivo in cui non sia presente la Scuola dell'Infanzia;
6. alunni residenti in Altri Comuni;

A parità di requisiti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 si terranno in considerazione i punti seguenti

7. alunni portatori di H.C.,
8. alunni all'ultimo anno di frequenza;
9. alunni con due genitori occupati o con un nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore;
10. alunni al penultimo anno di frequenza;
11. alunni al terzultimo anno di frequenza;
12. alunni che compiano i tre anni entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
13. per gli alunni iscritti dopo la scadenza della data prefissata.

Ad esatta parità di requisiti si rispetterà la data anagrafica. Nel caso di stessa data anagrafica si procederà al sorteggio.

Art. 2 – Modalità

Al termine delle iscrizioni di ogni anno scolastico, una commissione, composta dal Dirigente Scolastico e dalle insegnanti di Scuola dell'Infanzia valuterà l'ammissione degli alunni e comporrà le liste d'attesa. Le famiglie dei componenti delle stesse saranno avvertite in forma scritta.

Art. 3 – Depennamento dagli elenchi degli iscritti.

- a) Dopo 30 giorni di assenza ingiustificata
- b) Dopo 60 giorni consecutivi di assenza, seppur giustificata per motivi di salute

TITOLO VII

Criteri per l'assegnazione delle borse di studio

Le borse di studio verranno assegnate seguendo i criteri definiti dal Consiglio di Istituto.

TITOLO VIII

Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 249 del 1998)

1. La Scuola è luogo di formazione e di educazione tramite lo studio e l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è comunità di dialogo informata ai valori democratici. Essa tende all'edificazione del cittadino, nel rispetto delle diversità dei ruoli e al recupero dello svantaggio, in armonia con la convenzione di New York del 20/11/1989 sui diritti dell'infanzia.
3. La comunità scolastica fonda la propria attività educativa sul rapporto di interazione docente-alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita a scuola si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco e sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art.2 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni attinenti le norme che riguardano la vita nella scuola.
4. Lo studente ha diritto ad un dialogo costruttivo sulla scelta dei valori culturali e degli obiettivi educativi, sui criteri di valutazione, sul materiale didattico; ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e ad una guida alla ricerca dei propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti hanno il diritto di esercitare la loro libera scelta sulle attività curriculari aggiuntive o facoltative promosse dalla Scuola.
6. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita religiosa e dei valori della comunità di appartenenza.
7. La Scuola s'impegna ad assicurare:
 - a) un servizio educativo e didattico di qualità
 - b) attività formative aggiuntive
 - c) iniziative volte al recupero di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica
 - d) la funzionalità, la salubrità e la sicurezza degli ambienti, adeguati anche a studenti portatori di handicap
 - e) una sufficiente disponibilità di strumentazione tecnologica
 - f) servizi di sostegno e di promozione della salute.
- 8) La Scuola garantisce e regola il diritto alle riunioni di genitori che ne facciano richiesta, a qualsiasi livello.

Art.3 - Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti:

1. a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. ad avere, nei riguardi del capo d'istituto, dei docenti e del personale tutto, correttezza e rispetto formali;
3. a mantenere un comportamento ed un abbigliamento decorosi e consoni all'istituzione scolastica;
4. al rispetto e all'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla Scuola;
5. ad utilizzare strutture, sussidi didattici e tecnologie in modo corretto, e a comportarsi in maniera da non arrecare danno al patrimonio dell'istituto;
6. a collaborare a rendere accogliente l'ambiente scolastico e a migliorarne la qualità.

Gli allievi che vengono meno ai doveri scolastici e al rispetto delle norme regolamentari sono passibili di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità dei fatti contestati.

Art.4 - Disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La libera espressione del pensiero, purché non lesiva dell'altrui personalità, non può essere soggetta a sanzioni.
3. La responsabilità è personale e nessuno può essere sottoposto a provvedimenti senza che abbia prima potuto esprimere le proprie opinioni.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari, vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggiamento che si esprime in manifestazione di sopruso o di violenza esercitate nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti, o nei confronti dei compagni.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla gravità dell'infrazione. Esse si ispirano alla riparazione del danno e possono prevedere la conversione in attività utili alla Scuola o alla società.
7. Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni possono essere inflitte solo da un organo collegiale. Questo provvedimento non può mai superare un periodo di 15 giorni.
8. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla data di comunicazione, al Organo di garanzia.

Art. 5 - Comportamenti sanzionabili

1. Assenze saltuarie, ingiustificate ed ingiustificabili;
2. negligenza nell'assolvere ai doveri di studio;
3. negligenza nell'organizzare il lavoro scolastico e nel portare gli strumenti didattici;

4. falsificazione di voti, occultamento di osservazioni negative da parte degli insegnanti;
5. mancanza di rispetto verso il Capo d'Istituto, i docenti, il personale, i propri compagni;
6. mancanza di rispetto verso la Scuola, quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, di esercizio dei valori democratici;
7. turbativa nella relazione insegnante-studente (ricatti, commerci impropri, minacce);
8. intolleranza verso la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e verso la morale corrente;
9. mancato rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti di Istituto;
10. uso scorretto delle strutture, dei sussidi didattici e del patrimonio scolastico;
11. creazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
12. atteggiamenti di bullismo e/o cyberbullismo

Art. 6 – Sanzioni disciplinari

Agli alunni che manchino ai doveri, di cui all'art. 3 dello statuto degli studenti, secondo la fattispecie previsto negli articoli sub 1-11, (dopo aver sentito le ragioni dell'interessato), sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione verbale, privata o in classe;
- b) ammonizione scritta con comunicazione ai genitori;
- c) convocazione dei genitori;
- d) sospensione dalle lezioni con assegnazione compiti anche di utilità sociale;
- e) allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, con previsione di contatti con lo studente, i genitori e i servizi sociali per il reinserimento nella comunità scolastica;
- f) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni, solo in caso di reati che determinino una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, con previsione di contatti con lo studente, i genitori e i servizi sociali per l'inserimento nella comunità scolastica. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata al permanere della situazione di pericolo.

Art.7 – Persone o organi preposti a comminare le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono inflitte agli alunni dal dirigente scolastico, dai docenti, dal consiglio d'istituto e dalla giunta esecutiva del consiglio d'istituto.

In particolare, sono inflitte:

- dal docente o dal dirigente scolastico: le sanzioni previste sub a), b), c);
- dal consiglio di classe: le sanzioni previste sub e);
- dalla giunta esecutiva: le sanzioni previste sub f).

Art.8 - Procedure e ricorsi

Si rimanda integralmente alla normativa di riferimento e al Regolamento sull'Organo di garanzia.

TITOLO IX

Altre disposizioni

Art. 1 – Avvio anno scolastico

Nelle prime settimane di lezione sarà ammesso effettuare riduzione di orario nelle scuole dell'Istituto per favorire un graduale inserimento dei nuovi alunni e sopperire ad eventuali carenze di organico.

Art. 2 – Esenzione dalla mensa per gli alunni

Gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado dell'istituto potranno essere esentati in modo permanente o temporaneo dalla frequenza del servizio mensa su richiesta scritta e motivata delle famiglie.

Art. 3 – Servizi fotografici

L'autorizzazione di servizi fotografici di persone terze in orario scolastico sarà concesso dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, a condizione che questi si concretizzino unicamente in foto di gruppo.

Art. 4 – Distribuzione materiale pubblicitario

Si rimanda integralmente al regolamento appositamente approvato, allegato al presente regolamento d'istituto di cui fa parte integrante.

Art. 5 – Somministrazione farmaci

Gli insegnanti non potranno somministrare agli alunni farmaci ad eccezione dei casi previsti dalla vigente normativa, se hanno dato la disponibilità e preferibilmente dopo essere stati formati.

Art. 6 – Mense scolastiche

Si rimanda integralmente al regolamento appositamente approvato, allegato al presente regolamento d'istituto di cui fa parte integrante.

Art. 7 – Riunioni collegiali a distanza

Le riunioni collegiali che non prevedono delibere possono essere svolte a distanza utilizzando la piattaforma istituzionale.

Art. 8 – Cambio sezioni/classi

Il cambio di una sezione o classe parallela è consentita solo per motivi gravi e adeguatamente documentati e sarà valutato individualmente dal dirigente scolastico.

Art. 9 – Feste

Le feste di compleanno o altre ricorrenze sono da svolgersi in modo contenuto e i cibi da consumare per l'occasione sono da scegliere con particolare attenzione ai soggetti allergici/intolleranti nel rispetto di una sana e nutriente alimentazione. Sono preferibili i cibi confezionati che riportano un elenco completo degli ingredienti.

TITOLO X

Pubblicizzazione e modifiche del regolamento del Consiglio d'Istituto

Art. 1 – Pubblicizzazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente la sua affissione all'albo delle scuole dell'istituto che dovrà avvenire entro 10 giorni dall'approvazione. Fanno parte integrante del Regolamento d'istituto i seguenti allegati:

- 1) Regolamento dell'attività negoziale
- 2) Regolamento conferimento incarichi individuali
- 3) Regolamento delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione
- 4) Regolamento della commissione Mensa
- 5) Regolamento della distribuzione di materiale pubblicitario
- 6) Regolamento per l'Organo di Garanzia
- 7) Regolamento sulle tecnologie d'istituto (P.U.A.)
- 8) Regolamento Profili Social istituzionali
- 9) Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
- 10) Patto Educativo di Corresponsabilità
- 11) Protocollo Anti-Covid d'istituto

Art. 2 – Modifiche

Esso può essere integrato o modificato in base a nuove disposizioni di legge o per necessità interne dell'Istituto.

La richiesta di eventuali modifiche può essere presentata su proposta del Collegio dei Docenti, dalla Giunta esecutiva o da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Art. 3 – Richiami normativi

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espresso riferimento alla normativa vigente. Il Regolamento, comunque, sarà oggetto di modifiche o revisioni per l'eventuale introduzione di nuove norme di Legge.

Documento rivisto e aggiornato nel mese di novembre 2022 – delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 10.11.2022.